

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CEE) n. 444/79 della Commissione, del 7 marzo 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	1
Regolamento (CEE) n. 445/79 della Commissione, del 7 marzo 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	3
Regolamento (CEE) n. 446/79 della Commissione, del 7 marzo 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso	5
Regolamento (CEE) n. 447/79 della Commissione, del 7 marzo 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso	7
Regolamento (CEE) n. 448/79 della Commissione, del 7 marzo 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali	9
★ Regolamento (CEE) n. 449/79 della Commissione, del 7 marzo 1979, recante quinta modifica del regolamento (CEE) n. 1528/78 recante modalità di applicazione del regime di aiuti per i foraggi essiccati	11
★ Regolamento (CEE) n. 450/79 della Commissione, del 7 marzo 1979, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2104/75 per quanto concerne alcune modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli	13
★ Regolamento (CEE) n. 451/79 della Commissione, del 7 marzo 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 1627/76 che stabilisce le modalità d'applicazione delle misure relative alla concessione di un aiuto alla produzione per le conserve di ananassi	16
★ Regolamento (CEE) n. 452/79 della Commissione, del 7 marzo 1979, concernente l'apertura di una gara permanente per la determinazione di premi per lo zucchero bianco destinato all'alimentazione delle api	18
Regolamento (CEE) n. 453/79 della Commissione, del 7 marzo 1979, che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame	21
Regolamento (CEE) n. 454/79 della Commissione, del 7 marzo 1979, che fissa l'importo supplementare per i prodotti di uova	23

Sommario (seguito)

Regolamento (CEE) n. 455/79 della Commissione, del 7 marzo 1979, che fissa gli importi supplementari per il pollame vivo e per il pollame macellato	25
★ Regolamento (CEE) n. 456/79 della Commissione, del 7 marzo 1979, che rettifica il regolamento (CEE) n. 386/79, che modifica il regolamento (CEE) n. 68/79, che fissa le tasse di compensazione nel settore delle sementi	27
Regolamento (CEE) n. 457/79 della Commissione, del 7 marzo 1979, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi	28
Regolamento (CEE) n. 458/79 della Commissione, del 7 marzo 1979, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone	30
Regolamento (CEE) n. 459/79 della Commissione, del 7 marzo 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio	32

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

79/253/CEE :

★ Decisione della Commissione, del 31 gennaio 1979, relativa a una visita di accertamento ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 17 del Consiglio presso l'impresa Fides a Milano (aff. IV/372)	33
---	----

79/254/CEE :

★ Decisione della Commissione, del 16 febbraio 1979, che autorizza il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi ad escludere dal trattamento comunitario gli abiti interi tessuti ed a maglia, per donna, per ragazza e per bambini, diversi dai bambini piccoli (bébés), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali, delle sottovoci ex 60.05 A II e ex 61.02 B della tariffa doganale comune (codice Nimexe : 60.05-41, 42, 43, 44 ; 61.02-48, 52, 53, 54), categoria 26, originari di Taiwan e messi in libera pratica negli altri Stati membri	36
---	----

79/255/CEE :

★ Decisione della Commissione, del 20 febbraio 1979, che ammette al beneficio della franchigia dai dazi della tariffa doganale comune l'apparecchio scientifico designato « Hewlett-Packard — Synthesized Signal Generator », modello 8660 A/C	38
--	----

79/256/CEE :

★ Decisione della Commissione, del 21 febbraio 1979, che autorizza la Repubblica francese ad escludere dal trattamento comunitario gli strumenti e gli apparecchi elettrici o elettronici di misura, di verifica, di controllo, di regolazione o di analisi, della voce 90.28 della tariffa doganale comune, originari del Giappone e messi in libera pratica negli altri Stati membri	39
--	----

79/257/CEE :

★ Decisione della Commissione, del 21 febbraio 1979, che autorizza la Repubblica francese ad escludere dal trattamento comunitario il vasellame e gli oggetti di uso domestico o da toletta, di porcellana, di terracotta o di altre materie ceramiche, della voce 69.11 e delle sottovoci 69.12 C e D della tariffa doganale comune, originari della Repubblica popolare cinese e messi in libera pratica negli altri Stati membri	40
---	----

(segue in 3ª pagina di copertina)

Sommario (seguito)

79/258/CEE :	
★ Decisione della Commissione, del 21 febbraio 1979, che autorizza la Repubblica francese ad escludere dal trattamento comunitario i vestiti completi, tessuti, per uomo e per ragazzo (compresi i completi composti di due o tre pezzi ordinati, preparati, trasportati e normalmente venduti insieme), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali, della voce ex 61.01 della tariffa doganale comune (codice Nimexe : 61.01-51, 54, 57), categoria 16, originari della Romania e messi in libera pratica negli altri Stati membri	41
79/259/CEE :	
Decisione della Commissione, del 21 febbraio 1979, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione per la settantanovesima gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1634/77	43
79/260/CEE :	
Decisione della Commissione, del 21 febbraio 1979, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione per la cinquantacinquesima gara parziale di zucchero greggio di barbabietole effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1790/77	44
79/261/CEE :	
★ Decisione della Commissione, del 22 febbraio 1979, che autorizza la Repubblica francese ad escludere dal trattamento comunitario i giocattoli in legno ed altri (eccetto i motori e i meccanismi di animazione per giocattoli e modelli ridotti ed i loro pezzi staccati), delle sottovoci 97.03 A e ex B della tariffa doganale comune, originari del Giappone e messi in libera pratica negli altri Stati membri	45
79/262/CEE :	
★ Decisione della Commissione, del 22 febbraio 1979, che autorizza la Repubblica francese ad escludere dal trattamento comunitario i cappotti, soprabiti, mantelli, e simili, e giacche, tessuti, per donna, per ragazza e per bambini, diversi dagli indumenti della categoria 15 A, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali, della sottovoce ex 61.02 B della tariffa doganale comune (codice Nimexe : 61.02-31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40), categoria 15 B, originari della Jugoslavia e messi in libera pratica negli altri Stati membri	46
79/263/CEE :	
Decisione della Commissione, del 22 febbraio 1979, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 2963/78	47
79/264/CEE :	
Decisione della Commissione, del 22 febbraio 1979, che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 2964/78	48
79/265/CEE :	
Decisione della Commissione, del 22 febbraio 1979, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 37/79	49
79/266/CEE :	
★ Decisione della Commissione, del 23 febbraio 1979, che autorizza la Repubblica francese ad escludere dal trattamento comunitario i guanti a maglia non elastica né gommata, della voce ex 60.02 della tariffa doganale comune (codice Nimexe : 60.02-40, 50, 60, 70, 80), categorie 10 e 11, originari di Taiwan e messi in libera pratica negli altri Stati membri	50

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 444/79 DELLA COMMISSIONE**del 7 marzo 1979****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1254/78 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2724/78 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2724/78 ai prezzi d'offerta e

ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 marzo 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 329 del 24. 11. 1978, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 marzo 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	84,31
10.01 B	Frumento duro	132,43 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
10.02	Segala	86,61 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	91,22
10.04	Avena	86,91
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	79,43 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	4,72
10.07 B	Miglio	79,20 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	82,85 ⁽⁴⁾
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	129,82
11.01 B	Farine di segala	133,03
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	216,34
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	138,96

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

⁽²⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese il prelievo è diminuito di 6 UC/t conformemente al regolamento (CEE) n. 706/76.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,50 UC/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 445/79 DELLA COMMISSIONE**del 7 marzo 1979****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio,
del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modifi-
cato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1254/78⁽²⁾,
in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai
prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal
regolamento (CEE) n. 2725/78⁽³⁾ e dai successivi rego-
lamenti modificativi;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei
prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi

da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore,
devono essere modificati conformemente all'allegato
al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in
anticipo per le importazioni di cereali e di malto,
previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n.
2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 marzo
1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 1.

(3) GU n. L 329 del 24. 11. 1978, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 marzo 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0,18	0,18	6,54
10.01 B	Frumento duro	0	0,51	0,51	0,51
10.02	Segala	0	0,30	0,30	0,30
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0,15	0,15	0,15
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	3,04	3,04	3,04
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0,25	0,25	9,15

B. Malto

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6	4° term. 7
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0,32	0,32	11,64	11,64
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0,24	0,24	8,70	8,70
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 446/79 DELLA COMMISSIONE**del 7 marzo 1979****che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1260/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2364/78⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 400/79⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2364/78 ai prezzi d'offerta e

ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 marzo 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

(2) GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 11.

(3) GU n. L 286 del 12. 10. 1978, pag. 5.

(4) GU n. L 50 dell'1. 3. 1979, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 7 marzo 1979 che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(U C / t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Paesi terzi ⁽¹⁾	ACP o PTOM ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.06	<p>Riso :</p> <p>A. Risone o riso semigreggio :</p> <p> I. risone :</p> <p> a) a grani tondi</p> <p> b) a grani lunghi</p> <p> II. riso semigreggio :</p> <p> a) a grani tondi</p> <p> b) a grani lunghi</p> <p>B. Riso semilavorato o riso lavorato :</p> <p> I. riso semilavorato :</p> <p> a) a grani tondi</p> <p> b) a grani lunghi</p> <p> II. riso lavorato :</p> <p> a) a grani tondi</p> <p> b) a grani lunghi</p> <p>C. Rotture</p>	<p>102,39</p> <p>125,05</p> <p>127,99</p> <p>156,31</p> <p>157,34</p> <p>275,80</p> <p>167,57</p> <p>295,66</p> <p>61,06</p>	<p>48,20</p> <p>59,53</p> <p>61,00</p> <p>75,16</p> <p>68,77</p> <p>128,04</p> <p>73,54</p> <p>137,58</p> <p>28,03</p>

(1) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 706/76.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 706/76, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

REGOLAMENTO (CEE) N. 447/79 DELLA COMMISSIONE**del 7 marzo 1979****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1260/78⁽²⁾ in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3107/78⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 401/79⁽⁴⁾;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi

da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 marzo 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

(2) GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 11.

(3) GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 7.

(4) GU n. L 50 dell'1. 3. 1979, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 7 marzo 1979 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

(U.C./t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente 3	1 ^o term. 4	2 ^o term. 5	3 ^o term. 6
10.06	Riso :				
	A. Risone o riso semigreggio :				
	I. risone :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	—
	II. riso semigreggio :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	—
	B. Riso semilavorato o riso lavorato :				
	I. riso semilavorato :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	—
	II. riso lavorato :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	—
	C. Rotture	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 448/79 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 1979

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1396/78 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 2, ultimo comma, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 3330/74, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento, e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76 ⁽⁴⁾, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale, devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 3 dello stesso regolamento; che, in conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo; che quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero ⁽⁵⁾; che tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 766/68; che lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzione all'esportazione di zucchero ⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1467/77 ⁽⁷⁾;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione;

considerando che in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime;

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che la restituzione deve essere fissata ogni due settimane; che la stessa può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3330/74, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 marzo 1979.

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 162 dell'1. 7. 1977, pag. 6.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 7 marzo 1979 che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(l'EC/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo della restituzione
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido : A. zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati B. zuccheri greggi : (a) zuccheri canditi (b) altri zuccheri greggi	20,00 20,67 ⁽¹⁾ 17,00 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che, ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 449/79 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 1979

recante quinta modifica del regolamento (CEE) n. 1528/78 recante modalità di applicazione del regime di aiuti per i foraggi essiccati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, e l'articolo 10,

visto il regolamento (CEE) n. 1417/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, relativo al regime di aiuti per i foraggi essiccati⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1417/78 dispone che il rilascio del titolo di aiuto complementare è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l'impegno di far uscire i foraggi essiccati dall'impresa di trasformazione durante il periodo di validità del titolo, cauzione che, salvo il caso di forza maggiore, viene incamerata totalmente o parzialmente se entro tale termine i foraggi non escono dall'impresa o ne escono solo parzialmente;

considerando che, ai fini dell'applicazione uniforme del regime di aiuto complementare, occorre definire le modalità relative all'incamerazione totale o parziale di detta cauzione nonché quelle relative al ricorso a questa procedura, in caso di forza maggiore;

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1417/78 nella sua versione modificata⁽³⁾ prevede che il tenore minimo di proteine grezze totali rispetto alla sostanza secca non possa essere inferiore al 14 % decorrere dalla campagna 1979/1980 per i prodotti contemplati all'articolo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1117/78; che, tenuto conto delle qualità commercializzate, occorre fissare questo tenore minimo al 14 %;

considerando che conviene modificare in tale senso il regolamento (CEE) n. 1528/78 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3074/78⁽⁵⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1528/78 è modificato come segue:

1. L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

Articolo 11

1. L'impegno di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1417/78 è da considerarsi rispettato se il quantitativo di prodotti usciti dall'impresa di trasformazione non è inferiore o superiore dell'1 % al quantitativo indicato nel titolo di aiuto complementare.

2. Fatta salva l'applicazione del disposto del paragrafo 3, se l'impegno di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento citato non è stato rispettato, la cauzione viene incamerata per un quantitativo eguale alla differenza tra:

- a) il 99 % del quantitativo indicato nel titolo di aiuto complementare e
- b) il quantitativo uscito dall'impresa di trasformazione.

Tuttavia, se il quantitativo uscito è inferiore dell'1 % al quantitativo indicato nel titolo, la cauzione viene incamerata totalmente.

3. Se per un caso di forza maggiore l'impegno di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento citato non può essere rispettato durante il periodo di validità del titolo, l'organismo competente dello Stato membro emittente il titolo stesso decide, a richiesta del titolare, l'annullamento di tale impegno e lo svincolo del disposto cauzionale ovvero la proroga della validità del titolo per il periodo ritenuto necessario in relazione alla circostanza addotta. La proroga può essere accordata dopo cessazione della validità del titolo. La decisione di annullamento o di proroga è limitata alla quantità di prodotto per la quale l'impegno suddetto non ha potuto essere adempiuto a seguito del caso di forza maggiore. L'eventuale proroga del titolo forma oggetto di un visto apposto dall'organismo emittente sul titolo nonché degli adeguamenti necessari.

⁽¹⁾ GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 189 del 12. 7. 1978, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1978, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU n. L 367 del 28. 12. 1978, pag. 1.

Se l'organismo competente ammette un caso di forza maggiore, lo Stato membro da cui esso dipende avverte immediatamente la Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.

Il titolare del titolo fornisce la prova della circostanza considerata caso di forza maggiore.

4. Se la durata di validità del certificato viene prolungata in applicazione del paragrafo 3, l'ammontare dell'aiuto complementare da concedere, fissato anticipatamente, è quello determinato per l'ultimo mese del periodo di cui all'articolo 8, paragrafo 2 ».

2. All'articolo 15 è aggiunto il seguente paragrafo 3 :

« 3. Il tenore minimo di proteine totali rispetto alla sostanza secca di cui all'articolo 5, lettera b), del

regolamento (CEE) n. 1417/78 è stabilito, a decorrere dalla campagna 1979/1980, a :

- 14 % per i prodotti contemplati all'articolo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1117/78,
- 45 % per i prodotti contemplati all'articolo 1, lettera c), dello stesso regolamento citato ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 450/79 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 1979

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2104/75 per quanto concerne alcune modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1152/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, secondo comma,

considerando che l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 516/77 ha istituito un sistema di titoli d'importazione per taluni prodotti sensibili; che, onde garantire una migliore conoscenza delle correnti di scambio di taluni di questi prodotti, occorre prevedere l'indicazione del paese d'origine nonché l'obbligo per l'operatore d'importare dal paese indicato; che, a causa delle caratteristiche del commercio di questi stessi prodotti, occorre rendere più flessibili le norme concernenti l'indicazione obbligatoria del paese d'origine;

considerando che per alcuni prodotti gli importi delle cauzioni relative ai titoli d'importazione, fissati con regolamento (CEE) n. 2104/75 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 386/78⁽⁴⁾, non sono più adeguati all'evoluzione del mercato; che occorre pertanto procedere alla loro modifica;

considerando che l'operatore è tenuto ad indicare nella domanda di titolo la sottovoce completa della tariffa doganale comune; che, per taluni prodotti della voce 20.06 addizionati di zucchero e soggetti alla presentazione di un titolo d'importazione, non sempre è possibile conoscere il tenore esatto di zuccheri allorché viene richiesto il titolo, a causa delle notevoli variazioni del contenuto di zucchero naturale di questi prodotti; che occorre pertanto prevedere una disposizione speciale per tali prodotti;

considerando che il sistema di prezzo minimo all'importazione di concentrati di pomodori è stato soppresso a decorrere dal 1° luglio 1978; che occorre abrogare le disposizioni d'applicazione di questo sistema figuranti nel regolamento (CEE) n. 2104/75;

considerando che l'articolo 9 bis del regolamento citato prevede che non sia richiesto alcun titolo per l'importazione di quantitativi di concentrati di pomodori inferiori o uguali a 20 kg; che il regime di titoli applicabile a decorrere dal 1° luglio 1978 rende superflua questa norma particolare per i concentrati di pomodoro; che occorre quindi abrogare detto articolo 9 bis;

considerando che la soppressione del sistema di prezzo minimo all'importazione di cui sopra non richiede più l'indicazione nei titoli del peso del prodotto, compreso l'imballaggio immediato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2104/75 è modificato come segue:

1. È aggiunto il seguente articolo 3 bis:

« *Articolo 3 bis*

1. Per i prodotti indicati nella tabella qui di seguito, la domanda di titolo d'importazione e il titolo medesimo recano nella casella 14 l'indicazione del paese d'origine. Il titolo obbliga ad importare dal paese in esso indicato.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
20.02 A	Funghi
ex 20.06 B	Pere
ex 20.02 G	Piselli
ex 20.02 G	Fagiolini
ex 08.10 A	} Lamponi
ex 08.11 E	
ex 20.03	
ex 20.05	
ex 20.06 B II	

2. Tuttavia, il titolare ha la possibilità di chiedere, un'unica volta, la modifica del paese d'origine

(1) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.

(2) GU n. L 144 del 31. 5. 1978, pag. 1.

(3) GU n. L 214 del 12. 8. 1975, pag. 20.

(4) GU n. L 54 del 25. 2. 1978, pag. 11.

obbligatorio indicato nel titolo di cui al paragrafo 1.

a) La domanda di titolo recante modifica del paese d'origine obbligatorio :

- deve essere presentata all'organismo che ha rilasciato il titolo originario,
- deve essere accompagnata dal titolo originario ed eventualmente dall'estratto o dagli estratti per esso rilasciati,
- è soggetta all'articolo 5, paragrafi 1 e 3, e agli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 193/75.

b) L'organismo responsabile del rilascio conserva il titolo originario ed eventualmente l'estratto o gli estratti di cui sopra e procede al rilascio di un titolo sostitutivo ed eventualmente di uno o più estratti sostitutivi.

Tuttavia, qualora durante la fase di rilascio del titolo sostitutivo, venga disposta una sospensione del rilascio dei titoli per il nuovo paese d'origine obbligatorio, la domanda pendente di titolo sostitutivo viene respinta e il titolo originario nonché eventualmente l'estratto o gli estratti del medesimo vengono restituiti al titolare.

c) Il titolo sostitutivo ed eventualmente l'estratto o gli estratti sostitutivi :

- sono rilasciati per un quantitativo di prodotti che, maggiorato della tolleranza, corrisponde al quantitativo disponibile indicato nel documento sostituito ;
- sono rilasciati conformemente al disposto dell'articolo 3 ;
- recano nella casella 12 un richiamo al numero del documento sostituito ;
- recano nella casella 14 l'indicazione del nuovo paese d'origine obbligatorio ;
- recano nelle altre caselle le eventuali indicazioni e diciture che figurano nel documento

sostituito, in particolare la medesima data di scadenza ».

2. La tabella figurante all'articolo 5 è sostituita dalla tabella in allegato.

3. È aggiunto il seguente articolo 9 ter :

« Articolo 9 ter

1. Per le pesche allo sciroppo e le pere delle sottovoci tariffarie 20.06 B I e 20.06 B II, l'interessato può indicare nella domanda di titolo d'importazione due sottovoci tariffarie, come in appresso illustrato :

ex 20.06 B I d) 1 aa) e ex 20.06 B I d) 1 bb), oppure

ex 20.06 B I d) 2 aa) e ex 20.06 B I d) 2 bb), oppure

20.06 B II a) 6 aa) e 20.06 B II a) 6 bb), oppure ex 20.06 B II a) 7 aa) e ex 20.06 B II a) 7 bb), oppure

20.06 B II b) 6 aa) e 20.06 B II b) 6 bb), oppure ex 20.06 B II b) 7 aa) e ex 20.06 B II b) 7 bb).

Le due sottovoci indicate nella domanda sono riprodotte nel titolo d'importazione.

2. Se l'interessato si avvale del paragrafo 1 e gli importi delle cauzioni non sono eguali per le due sottovoci tariffarie in oggetto, si prende in considerazione l'importo più alto.

3. Se, a causa dell'applicazione del paragrafo 1, un prodotto non soggetto all'applicazione di un prelievo all'importazione è importato nel quadro di un titolo comportante fissazione anticipata del prelievo, si considera soddisfatto l'obbligo d'importare con fissazione anticipata del prelievo ».

4. Gli articoli 7, 8, 9 e 9 bis sono abrogati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 marzo 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

ALLEGATO

Importo della cauzione per titoli d'importazione senza fissazione anticipata

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo in UC/100 kg netto
ex 20.02 C	Concentrati di pomodori	1,5
ex 20.02 C	Pomodori pelati	0,5
ex 20.06 B	Pesche sciroppate	0,5
ex 20.07 B	Succo di pomodori	0,5
20.02 A	Funghi	2,0
ex 20.06 B	Pere	0,5
08.12 C	Prugne	1,0
ex 20.02 G	Piselli	0,5
ex 20.02 G	Fagiolini	0,5
ex 08.10 A	} Lamponi	0,5
ex 08.11 E		
ex 20.03		
ex 20.05		
ex 20.06 B II		

REGOLAMENTO (CEE) N. 451/79 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 1979

che modifica il regolamento (CEE) n. 1627/76 che stabilisce le modalità d'applicazione delle misure relative alla concessione di un aiuto alla produzione per le conserve di ananassi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 525/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, che istituisce un regime di aiuti alla produzione per le conserve di ananassi ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2990/78 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che l'ultimo comma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 525/77 prevede la possibilità, in determinate condizioni, di anticipare l'aiuto ai trasformatori; che occorre definire le modalità atte a garantire l'osservanza di queste condizioni;

considerando che è dunque opportuno completare il regolamento (CEE) n. 1627/76 ⁽³⁾ mediante adeguate disposizioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutti-coli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Al regolamento (CEE) n. 1627/76 sono aggiunti i seguenti articoli 3 bis e 3 ter:

« Articolo 3 bis

1. Per poter ottenere un anticipo sull'importo dell'aiuto alla produzione, il trasformatore è tenuto a presentare alla competente autorità dello Stato membro in cui si procede alla fabbricazione delle conserve:

- a) una copia dell'impegno di conferimento o del contratto di cui all'articolo 2,
- b) una domanda di anticipo sull'aiuto,
- c) un documento attestante la costituzione di un deposito cauzionale pari all'importo dell'anticipo chiesto maggiorato del 10 %.

2. La domanda di anticipo di cui al paragrafo 1 deve recare, almeno:

- a) il nome e l'indirizzo del richiedente,
- b) l'indicazione dei quantitativi di conserve di ananassi prodotti o che saranno prodotti con ananassi raccolti nella Comunità.

3. L'anticipo non può eccedere l'80 % dell'importo dell'aiuto che può essere concesso per i quantitativi di cui al paragrafo 2, lettera b).

4. Il deposito cauzionale è costituito, a scelta del richiedente, in contanti o in forma di garanzia di un ente rispondente ai criteri stabiliti dallo Stato membro al quale è chiesto l'anticipo.

Articolo 3 ter

1. Il deposito cauzionale di cui all'articolo 3 bis è svincolato non appena le competenti autorità dello Stato membro interessato abbiano riconosciuto il diritto all'aiuto per i quantitativi di conserve prodotti.

2. L'anticipo, maggiorato del 10 %, viene rimborsato se, nel termine di 12 mesi dalla presentazione della relativa domanda, non sono state rispettate le condizioni di concessione dell'aiuto. In caso di mancato rimborso dell'anticipo, il deposito cauzionale viene incamerato.

Il rimborso dell'anticipo o, eventualmente, l'incamerazione del deposito cauzionale viene effettuato proporzionalmente ai quantitativi per i quali non sono state rispettate nel termine previsto le condizioni di concessione dell'aiuto.

Se il periodo di 12 mesi di cui al primo comma non ha potuto essere rispettato per causa di forza maggiore, il termine può essere prorogato, su richiesta dell'interessato, dalle competenti autorità dello Stato membro interessato ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 46.

⁽²⁾ GU n. L 357 del 21. 12. 1978, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 180 del 6. 7. 1976, pag. 16.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 452/79 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 1979

concernente l'apertura di una gara permanente per la determinazione di premi per lo zucchero bianco destinato all'alimentazione delle api

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1396/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 2049/69 del Consiglio, del 17 ottobre 1969, che stabilisce le norme generali relative alla denaturazione dello zucchero per l'alimentazione animale⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1640/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3330/74, può essere deciso di concedere premi di denaturazione per lo zucchero reso inadatto all'alimentazione umana; che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2049/69, la fissazione del premio di denaturazione, che può avvenire, in particolare, a seguito di una gara, ha luogo soltanto se il complesso delle eccedenze di zucchero disponibili per la denaturazione nella Comunità e gli aspetti economici della denaturazione prevista lo giustificano;

considerando che il bilancio di approvvigionamento della campagna saccarifera 1978/1979 non osta a che un certo quantitativo di zucchero bianco sia reso disponibile per la denaturazione; che, per l'apicoltura, lo zucchero rappresenta il solo alimento che non può essere sostituito con altri; che pertanto una certa quantità di zucchero può essere destinata all'alimentazione delle api;

considerando che la procedura di gara, che garantisce parità di accesso e di trattamento a tutti gli interessati nella Comunità, appare la più idonea per determinare i premi di denaturazione corrispondenti alla situazione del mercato;

considerando che è opportuno stabilire un quantitativo minimo e un quantitativo massimo per offerta e prescrivere una sola offerta per concorrente e per gara

parziale, al fine di facilitare la partecipazione alla gara del maggior numero possibile di interessati;

considerando che i principi e le modalità di applicazione per la fissazione dei premi di denaturazione sono stati definiti dal regolamento (CEE) n. 2049/69 e dal regolamento (CEE) n. 100/72 della Commissione, del 14 gennaio 1972, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla denaturazione dello zucchero per l'alimentazione animale⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2847/72⁽⁶⁾;

considerando che l'esperienza ha dimostrato che occorre ricercare i mezzi più idonei a garantire che lo zucchero denaturato venga destinato all'impiego previsto; che tale obiettivo può essere conseguito esigendo dal titolare del titolo di premio di denaturazione una maggiore responsabilità, la quale può trovare una sanzione nell'obbligo di restituire il premio già riscosso; che è inoltre opportuno rafforzare le misure di controllo adottate dagli Stati membri e prevedere rapporti di collaborazione fra i vari organismi di controllo in caso di scambi intracomunitari di zucchero denaturato;

considerando che il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetta una gara permanente ai fini della determinazione di premi per lo zucchero bianco destinato all'alimentazione animale e, per la durata di questa gara permanente, sono indette gare parziali.
2. Lo zucchero bianco, il cui premio di denaturazione è oggetto della gara di cui al paragrafo 1, è destinato all'alimentazione delle api. Esso è denaturato secondo uno dei metodi di cui al titolo II, punto 3, dell'allegato del regolamento (CEE) n. 100/72.
3. Salvo casi di forza maggiore, lo zucchero così denaturato deve essere destinato all'impiego di cui al paragrafo 2 non oltre il 31 marzo 1980.

(1) GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

(2) GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 1.

(3) GU n. L 263 del 21. 10. 1969, pag. 1.

(4) GU n. L 165 del 22. 6. 1973, pag. 6.

(5) GU n. L 12 del 15. 1. 1972, pag. 15.

(6) GU n. L 299 del 31. 12. 1972, pag. 4.

4. Lo zucchero per il quale un titolo di premio di denaturazione è stato rilasciato in virtù di una gara parziale può essere denaturato soltanto nello Stato membro che ha emesso il titolo.

5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che lo zucchero denaturato venga destinato all'impiego prescritto. Qualora si constati che l'impegno assunto con la dichiarazione di cui all'articolo 6 non è stato rispettato, lo Stato membro che ha effettuato il pagamento esige dal titolare del titolo di premio di denaturazione il rimborso del premio.

Articolo 2

1. Le gare parziali che si svolgono durante la gara permanente hanno luogo conformemente alle relative disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2049/69 e (CEE) n. 100/72 nonché alle disposizioni che seguono.

2. La gara permanente resta aperta fino a una data che sarà determinata ulteriormente.

Articolo 3

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale decorre dal giorno della pubblicazione del bando di gara nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e scade mercoledì 21 marzo 1979 alle 9,30.

2. In deroga all'articolo 3, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CEE) n. 100/72, il termine di presentazione delle offerte per la quarta gara parziale e le successive scade alle 9,30 il primo mercoledì del mese immediatamente successivo alla scadenza del termine precedente.

Articolo 4

Le ore limite di cui all'articolo 3 del presente regolamento e all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 100/72:

- a) sono anticipate di un'ora in Irlanda e nel Regno Unito durante il periodo in cui non è in vigore l'ora legale;
- b) sono posticipate di un'ora negli altri Stati membri che applicano l'ora legale.

Articolo 5

Ogni offerente può presentare una sola offerta per gara.

Articolo 6

L'offerta è valida soltanto se, oltre alle condizioni richieste dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 100/72:

- a) riguarda un minimo di 10 tonnellate e un massimo di 1 000 tonnellate di zucchero bianco;

- b) indica l'importo della cauzione di gara, che deve essere costituita almeno per il quantitativo di zucchero che figura nell'offerta, espresso nella moneta dello Stato membro in cui l'offerta è presentata;

- c) comprende una dichiarazione dell'offerente con la quale egli si impegna, per lo zucchero denaturato del quale fosse eventualmente aggiudicatario, a destinare tale zucchero all'impiego di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 7

In deroga all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 100/72, i titoli di premio di denaturazione rilasciati in virtù della presente gara sono validi fino al 31 dicembre 1979.

Articolo 8

In deroga all'articolo 25 del regolamento (CEE) n. 100/72, in caso di spedizione di zucchero bianco denaturato da uno Stato membro verso un altro Stato membro, si applicano le seguenti disposizioni:

1. La spedizione di zucchero denaturato è subordinata alla presentazione all'ufficio doganale di uscita di un attestato di denaturazione rilasciato dall'organismo di cui all'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 100/72.

In tale attestato, contraddistinto da un numero, devono essere indicati almeno i seguenti dati:

- a) la località e la data in cui è stata effettuata la denaturazione;
- b) la destinazione all'alimentazione delle api dello zucchero denaturato conformemente al titolo II, punto 3, dell'allegato del regolamento (CEE) n. 100/72;
- c) i marchi, i numeri distintivi, la quantità e la natura dei colli;
- d) il peso lordo ed il peso netto dello zucchero;
- e) gli opportuni riferimenti al regolamento (CEE) n. 100/72 e al presente regolamento;
- f) l'indirizzo dell'organismo che effettua il pagamento del premio di denaturazione.

L'attestato è conservato dall'ufficio doganale di uscita.

2. La casella « Designazione delle merci » del documento che attesta il carattere comunitario dello zucchero deve recare una delle seguenti diciture:

« Zucchero denaturato destinato all'alimentazione delle api, regolamento (CEE) n. 452/79 »,

Sucre dénaturé destiné à l'alimentation des abeilles, règlement (CEE) n° 452/79 »,

- Denaturierter Zucker, zur Bienenfütterung bestimmt, Verordnung (EWG) Nr. 452/79 »,
- Denatured sugar intended for feeding bees, Regulation (EEC) No 452/79 »,
- Gedenatureerde suiker bestemd voor de voeding van bijen, Verordening (EEG) nr. 452/79 »,
- Denatureret sukker bestemt til foder for bier, forordning (EØF) nr. 452/79 ».

Il documento deve recare inoltre l'indicazione di cui al paragrafo 1, lettera f).

3. Qualora il documento di transito comunitario applicabile sia sostituito da un nuovo documento, quest'ultimo deve recare, nella casella « Designazione delle merci », tutte le indicazioni che figurano nella stessa casella del documento sostituito.

4. Lo Stato membro destinatario adotta le misure necessarie per garantire che lo zucchero denaturato venga destinato all'impiego di cui all'articolo 1, paragrafo 2, al più tardi il 31 marzo 1980.

Esso comunica senza indugio all'organismo di cui al paragrafo 1, lettera f), ogni caso di mancata osservanza di detta destinazione. Alla ricezione di tale comunicazione, lo Stato membro che ha effettuato il pagamento esige dal titolare il rimborso del premio.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore l'8 marzo 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 453/79 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 1979

che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 369/76⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,considerando che nel caso in cui il prezzo d'offerta franco frontiera di un prodotto, in appresso denominato prezzo d'offerta, scenda al disotto del prezzo limite, il prelievo applicabile a tale prodotto deve essere aumentato di un importo supplementare pari alla differenza tra il prezzo limite e il prezzo d'offerta; che il prezzo d'offerta è determinato conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 163/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, che fissa l'importo supplementare applicabile alle importazioni di prodotti avicoli in provenienza da paesi terzi⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1527/73⁽⁴⁾;

considerando che il prezzo d'offerta dev'essere stabilito per tutte le importazioni da tutti i paesi terzi; che, tuttavia, qualora le esportazioni da uno o più paesi terzi siano effettuate a prezzi anormalmente bassi, inferiori ai prezzi praticati dagli altri paesi terzi, dev'essere stabilito un secondo prezzo d'offerta per le esportazioni da questi altri paesi;

considerando che, dal controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione del prezzo medio d'offerta per i prodotti nel settore del pollame ad eccezione del pollame macellato e delle metà o quarti di pollame, risulta che per le importazioni elencate nell'allegato devono essere fissati importi supplementari nella misura ivi indicata;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi supplementari, previsti dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento stesso menzionati nell'allegato, sono fissati conformemente all'allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 77.⁽²⁾ GU n. L 45 del 21. 2. 1976, pag. 3.⁽³⁾ GU n. 129 del 28. 6. 1967, pag. 2577/67.⁽⁴⁾ GU n. L 154 del 9. 6. 1973, pag. 1.

ALLEGATO

Importi supplementari per i prodotti del settore del pollame ad eccezione del pollame vivo, del pollame macellato e delle metà o quarti di pollame

(UC/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo supplementare	Designazione dell'importazione
02.02	Volatili morti da cortile e loro frattaglie commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati : B. Parti di volatili (diverse dalle frattaglie) : I. disossate II. non disossate : d) Petti e pezzi di petti : 3. di altri volatili e) Cosce e pezzi di cosce : 1. di oche 3. di altri volatili	25,00 10,00 5,00 15,00	origine : Repubblica popolare cinese origine : Ungheria origine : Israele origine : Stati Uniti d'America o Spagna

REGOLAMENTO (CEE) N. 454/79 DELLA COMMISSIONE**del 7 marzo 1979****che fissa l'importo supplementare per i prodotti di uova**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 368/76 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando che nel caso in cui il prezzo d'offerta franco frontiera di un prodotto, in appresso denominato prezzo d'offerta, scenda al disotto del prezzo limite, il prelievo applicabile a tale prodotto deve essere aumentato di un importo supplementare pari alla differenza tra il prezzo limite e il prezzo d'offerta; che il prezzo d'offerta è determinato conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 163/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, che fissa l'importo supplementare applicabile alle importazioni di prodotti avicoli in provenienza da paesi terzi ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1527/73 ⁽⁴⁾;

considerando che il prezzo d'offerta dev'essere stabilito per tutte le importazioni da tutti i paesi terzi; che, tuttavia, qualora le esportazioni da uno o più paesi terzi siano effettuate a prezzi anormalmente bassi, inferiori ai prezzi praticati dagli altri paesi terzi, dev'essere stabilito un secondo prezzo d'offerta per le esportazioni da questi altri paesi;

considerando che, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 990/69 ⁽⁵⁾, i prelievi all'importazione

di uova sgusciate e di giallo d'uova originarie e in provenienza dall'Austria, non sono aumentati di un importo supplementare;

considerando che dal controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione del prezzo medio d'offerta per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2771/75 risulta che per le importazioni elencate nell'allegato devono essere fissati importi supplementari nella misura ivi indicata;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi supplementari, previsti dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento stesso menzionati nell'allegato, sono fissati conformemente all'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 45 del 21. 2. 1976, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. 129 del 28. 6. 1967, pag. 2577/67.

⁽⁴⁾ GU n. L 154 del 9. 6. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 130 del 31. 5. 1969, pag. 4.

*ALLEGATO***Importi supplementari per determinati prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2771/75***(l'U 100 kg)*

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo supplementare	Designazione dell'importazione
04.05	Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non : B. Uova sgusciate e giallo d'uova : I. Atti ad usi alimentari : a) uova sgusciate : 1. essiccate 2. altre b) giallo d'uova : 3. essiccato	 80,00 25,00 50,00 10,00	 tutte le importazioni (1) tutte le importazioni (1) origine : Repubblica popolare cinese altre importazioni (1)

⁽¹⁾ Ad eccezione dei prodotti originari e in provenienza dall'Austria.

REGOLAMENTO (CEE) N. 455/79 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 1979

che fissa gli importi supplementari per il pollame vivo e per il pollame macellato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 369/76⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando che, nel caso in cui il prezzo d'offerta franco frontiera di un prodotto, in appresso denominato « prezzo d'offerta », scenda al disotto del prezzo limite, il prelievo applicabile a tale prodotto deve essere aumentato di un importo supplementare pari alla differenza tra il prezzo limite e il prezzo d'offerta; che il prezzo d'offerta è determinato conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 163/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, che fissa l'importo supplementare applicabile alle importazioni di prodotti avicoli in provenienza da paesi terzi⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1527/73⁽⁴⁾;

considerando che il prezzo d'offerta dev'essere stabilito per tutte le importazioni da tutti i paesi terzi; che tuttavia, qualora le esportazioni da uno o più paesi terzi siano effettuate a prezzi anormalmente bassi, inferiori ai prezzi praticati dagli altri paesi terzi, dev'essere stabilito un secondo prezzo d'offerta per le esportazioni da questi altri paesi;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 565/68⁽⁵⁾, i prelievi all'importazione di galli, galline, polli, anatre e oche macellati, originari e in provenienza dalla Polonia, non sono aumentati di un importo supplementare;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2261/69⁽⁶⁾, i prelievi all'importazione di anatre e oche

macellate, originarie e in provenienza dalla Romania, non sono aumentati di un importo supplementare;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2474/70⁽⁷⁾, i prelievi all'importazione di tacchini macellati originari e in provenienza dalla Polonia, non sono aumentati di un importo supplementare;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2164/72⁽⁸⁾, i prelievi all'importazione di polli e oche macellati originari e in provenienza dalla Bulgaria non sono aumentati di un importo supplementare;

considerando che dal controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione del prezzo medio d'offerta per il pollame macellato e le metà o i quarti di pollame risulta che per le importazioni elencate nell'allegato devono essere fissati importi supplementari nella misura ivi indicata;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi supplementari, previsti dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento stesso, menzionati nell'allegato, sono fissati conformemente all'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

⁽²⁾ GU n. L 45 del 21. 2. 1976, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. 129 del 28. 6. 1967, pag. 2577/67.

⁽⁴⁾ GU n. L 154 del 9. 6. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 107 dell'8. 5. 1968, pag. 7.

⁽⁶⁾ GU n. L 286 del 14. 11. 1969, pag. 24.

⁽⁷⁾ GU n. L 265 dell'8. 12. 1970, pag. 13.

⁽⁸⁾ GU n. L 232 del 12. 10. 1972, pag. 3.

ALLEGATO

Importi supplementari per il pollame vivo, per il pollame macellato e per le metà o quarti di pollame

(U.C. 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo supplementare	Designazione dell'importazione
01.05	Volatili vivi da cortile : B. altri : V. Faraone	5,00	origine : Ungheria
02.02	Volatili morti da cortile e loro frattaglie commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati : A. Volatili da cortile interi : I. Galli, galline e polli : a) presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe; detti « polli 83 % » b) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 70 % » c) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 65 % » B. Parti di volatili (diverse dalle frattaglie) : II. non disossate : a) metà o quarti di : 1. Galli, galline e polli	5,00 5,00 5,00 5,00	origine : Spagna origine : Spagna origine : Spagna origine : Spagna

REGOLAMENTO (CEE) N. 456/79 DELLA COMMISSIONE**del 7 marzo 1979****che rettifica il regolamento (CEE) n. 386/79, che modifica il regolamento (CEE) n. 68/79, che fissa le tasse di compensazione nel settore delle sementi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 234/79⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 386/79 della Commissione, del 26 febbraio 1979⁽³⁾, ha fissato le tasse di compensazione nel settore delle sementi; che nell'allegato del regolamento citato si è riscontrato un errore e che è pertanto necessario rettificarlo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 386/79 il primo trattino deve leggersi come segue:

« — ibridi doppi e ibridi top cross ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 34 del 9. 2. 1979, pag. 2.⁽³⁾ GU n. L 48 del 27. 2. 1979, pag. 15.

REGOLAMENTO (CEE) N. 457/79 DELLA COMMISSIONE
del 7 marzo 1979
che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1562/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 3048/78⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 416/79⁽⁴⁾;

considerando che, in mancanza del prezzo indicativo valevole per la campagna 1979/1980 per il colza e il ravizzone, l'importo dell'integrazione, in caso di fissazione anticipata per i mesi di luglio e agosto 1979 per questi prodotti, ha potuto essere calcolato solo provvisoriamente sulla base del prezzo indicativo valevole nei mesi di luglio e agosto 1978; che detto importo deve quindi essere applicato solo provvisoriamente e dovrà essere confermato o sostituito non appena sarà noto il prezzo indicativo della campagna 1979/1980;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3048/78 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo dell'integrazione attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è fissato in allegato.
2. Tuttavia l'importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata, per i mesi di luglio e agosto 1979, per il colza e il ravizzone, sarà confermato o sostituito con effetto dall'8 marzo 1979 per tener conto del prezzo indicativo fissato per la campagna 1979/1980.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 marzo 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 185 del 7. 7. 1978, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 361 del 23. 12. 1978, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU n. L 50 dell'1. 3. 1979, pag. 40.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 marzo 1979, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

(UC/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo dell'integrazione
ex 12.01	Semi di colza e ravizzone	12,802
ex 12.01	Semi di girasole	11,891

(UC/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata per il mese di					
		marzo 1979	aprile 1979	maggio 1979	giugno 1979	luglio 1979	agosto 1979
ex 12.01	Semi di colza e ravizzone	12,802	12,802	12,802	12,863	11,119 ⁽¹⁾	11,119 ⁽¹⁾
ex 12.01	Semi di girasole	11,891	11,891	11,891	11,830	—	—

⁽¹⁾ Su riserva.

REGOLAMENTO (CEE) N. 458/79 DELLA COMMISSIONE**del 7 marzo 1979****che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1562/78⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 852/78⁽⁴⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2300/73 della Commissione, del 23 agosto 1973, che stabilisce le modalità di applicazione degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone ed abroga il regolamento (CEE) n. 1464/73⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1234/77⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73, la Commissione fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone;

considerando che il prezzo del mercato mondiale è fissato conformemente alle norme generali ed ai criteri di cui al regolamento (CEE) n. 3048/78 della Commissione, del 22 dicembre 1978, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 457/79⁽⁸⁾;

considerando che, ai fini del normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo del mercato mondiale:

- per le monete mantenute tra di loro entro un divario istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che dall'applicazione delle predette disposizioni consegue che il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73 è fissato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 marzo 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(2) GU n. L 185 del 7. 7. 1978, pag. 1.

(3) GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

(4) GU n. L 116 del 28. 4. 1978, pag. 6.

(5) GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28.

(6) GU n. L 143 del 10. 6. 1977, pag. 9.

(7) GU n. L 361 del 23. 12. 1978, pag. 18.

(8) Vedi pag. 28 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 marzo 1979, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone

[UC/100 kg ⁽¹⁾]

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzo del mercato mondiale
ex 12.01	Semi di colza e di ravizzone	19,038

[UC/100 kg ⁽¹⁾]

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzo del mercato mondiale in caso di fissazione anticipata dell'integrazione per il mese di					
		marzo 1979	aprile 1979	maggio 1979	giugno 1979	luglio 1979	agosto 1979
ex 12.01	Semi di colza e di ravizzone	19,038	19,038	19,038	18,977	18,551	18,551

⁽¹⁾ I tassi di conversione dell'unità di conto in moneta nazionale, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2300/73, sono i seguenti:

1 UC =	3,03524	DM
1 UC =	3,28928	Fl
1 UC =	47,7031	FB/Flux
1 UC =	6,97496	FF
1 UC =	8,56656	Dkr
1 UC =	0,822483	£ (GB)
1 UC =	0,822483	£ (Irl.)
1 UC =	1 375,42	Lit

REGOLAMENTO (CEE) N. 459/79 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 1979

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1396/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1550/78⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 441/79⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1550/78 ai dati di cui la

Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3330/74 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 marzo 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 182 del 5. 7. 1978, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU n. L 55 del 6. 3. 1979, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 marzo 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo <i>(UC/100 kg)</i>
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido : A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi	26,82 21,73 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 1979

relativa a una visita di accertamento ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 17 del Consiglio presso l'impresa Fides a Milano (aff. IV/372)

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(79/253/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 85,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

previa consultazione del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a Roma, in qualità di autorità competente ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento n. 17,

considerando che sussistono sufficienti indizi per presumere l'esistenza di accordi tra produttori di ...⁽²⁾ di diversi paesi della Comunità, accordi aventi per oggetto la fissazione di prezzi e condizioni di vendita uniformi sul mercato italiano e la ripartizione tra i produttori italiani delle qualità e delle quantità di ... da produrre;

considerando che il 13 giugno 1977 il signor Vouel, membro della Commissione competente per la politica della concorrenza, ha disposto degli accertamenti, a norma dell'articolo 14 del regolamento n. 17, presso diverse imprese;

considerando che, secondo informazioni precise e convergenti in possesso della Commissione, la società Fides, Unione fiduciaria, con sede in Milano, via

Vittor Pisani 22, è stata incaricata di svolgere, per conto dei diversi produttori di . . . , le attività necessarie all'organizzazione ed al funzionamento degli accordi in questione;

considerando che la società Fides ha rifiutato di sottoporsi all'accertamento previsto per il 9 giugno 1978, eccependo ai funzionari incaricati che la procedura avviata dalla Commissione non poteva riguardare la società Fides, dal momento che la stessa non svolge attività di produzione né di commercializzazione del . . . e che, anche se essa svolgesse, per conto di imprese operanti nel settore in parola, un'attività di servizi conforme alla sua natura di società fiduciaria, essa non potrebbe comunque fornire alla Commissione informazioni o documenti relativi a detta attività senza autorizzazione espressa dei suoi mandanti;

considerando peraltro che le argomentazioni addotte dalla società Fides per rifiutare di sottoporsi alla visita di accertamento non possono ritenersi fondate perché, secondo quanto risulta alla Commissione, sussistono seri motivi per ritenere che detta società presti o abbia prestato per conto di imprese produttrici di . . . dei servizi che sono in relazione diretta con quanto costituisce oggetto dell'indagine della Commissione, e che, inoltre, non può invocarsi il segreto professionale nei confronti dei funzionari della Commissione che agiscano in applicazione dell'articolo 14 del regolamento n. 17, dal momento che l'articolo 20 dello stesso regolamento impone loro l'obbligo di non divulgare le informazioni raccolte nel corso degli accertamenti effettuati in applicazione del detto regolamento;

⁽¹⁾ GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

⁽²⁾ Nella versione pubblicata della presente decisione alcuni dati saranno d'ora in avanti omessi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21 del regolamento n. 17 concernenti i segreti relativi agli affari.

considerando che occorre pertanto obbligare, mediante decisione, la società Fides, a sottoporsi all'ispezione e a permettere, in particolare, la verifica e il controllo dei documenti aziendali che siano in relazione con quanto forma oggetto dell'indagine ;

considerando che in base all'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 16, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 17, riprodotti nell'allegato, la Commissione, mediante decisione adottata nei riguardi di imprese e associazioni di imprese, può :

- a) infliggere ammende quando intenzionalmente o per negligenza esibiscano in maniera incompleta, all'atto degli accertamenti effettuati a norma dell'articolo 14, i libri o altri documenti aziendali richiesti o non si sottopongano agli accertamenti ordinati mediante decisione presa in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 3 ;
- b) infliggere penalità di mora per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data fissata nella decisione al fine di costringerle a sottoporsi ad un accertamento disposto mediante decisione presa ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La società Fides, Unione fiduciaria, con sede in Milano è tenuta a sottostare ad una visita di accertamento nei propri locali. La detta società è tenuta, in particolare, a consentire ai funzionari incaricati dalla

Commissione dell'ispezione di accedere ai suoi locali durante l'orario normale di ufficio e ad esibire per l'ispezione i documenti aziendali attinenti a quanto forma oggetto dell'indagine e richiesti dai detti funzionari.

Articolo 2

La visita di accertamento sarà effettuata nei locali della detta società a decorrere dal 5 febbraio 1979.

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla società Fides, Unione fiduciaria, con sede in Milano. La notifica sarà effettuata mediante consegna diretta, immediatamente prima dell'inizio dell'ispezione, da parte dei funzionari della Commissione incaricati di effettuarla.

Contro la presente decisione può essere proposto ricorso presso la Corte di giustizia delle Comunità europee a Lussemburgo ai sensi dell'articolo 173 del trattato CEE.

Questo ricorso non ha effetto sospensivo ai sensi dell'articolo 185 del trattato CEE.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1979.

Per la Commissione

Raymond VOUEL

Membro della Commissione

*ALLEGATO***Articoli 15 e 16 del regolamento n. 17 del Consiglio**

(pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. 13 del 21 febbraio 1962, pag. 204)

Articolo 15

1. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed alle associazioni d'impresa ammende varianti da cento a cinquemila unità di conto quando intenzionalmente o per negligenza :

a) ...

b) ...

c) presentino in maniera incompleta, all'atto degli accertamenti effettuati a norma dell'articolo 13 o dell'articolo 14, i libri o altri documenti aziendali richiesti o non si sottopongono agli accertamenti ordinati mediante decisione presa in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 3.

Articolo 16

1. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed associazioni di imprese, penalità di mora varianti da cinquanta a mille unità di conto per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data fissata nella decisione al fine di costringerle :

a) ...

b) ...

c) ...

d) a sottoporsi ad un accertamento che essa ha ordinato mediante decisione presa ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 1979

che autorizza il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi ad escludere dal trattamento comunitario gli abiti interi tessuti ed a maglia, per donna, per ragazza e per bambini, diversi dai bambini piccoli (bébés), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali, delle sottovoci ex 60.05 A II e ex 61.02 B della tariffa doganale comune (codice Nimexe: 60.05-41, 42, 43, 44; 61.02-48, 52, 53, 54), categoria 26, originari di Taiwan e messi in libera pratica negli altri Stati membri

(I testi in lingua francese ed olandese sono i soli facenti fede)

(79/254/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

vista la domanda a titolo dell'articolo 115, primo comma, del trattato che i governi dei paesi del Benelux hanno presentato alla Commissione delle Comunità europee in data 8 febbraio 1979 al fine di essere autorizzati ad escludere dal trattamento comunitario gli abiti interi tessuti ed a maglia, per donna, per ragazza e per bambini, diversi dai bambini piccoli (bébés), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali, delle sottovoci ex 60.05 A II e ex 61.02 B della tariffa doganale comune (codice Nimexe: 60.05-41, 42, 43, 44; 61.02-48, 52, 53, 54), categoria 26, originari di Taiwan e messi in libera pratica negli altri Stati membri,

considerando che l'importazione nella Comunità dei prodotti in causa, originari di Taiwan, è soggetta ad un contingente quantitativo comunitario ripartito tra gli Stati membri con regolamento (CEE) n. 3020/77 della Commissione, del 30 dicembre 1977⁽¹⁾ confermata con regolamento (CEE) n. 255/78 del Consiglio del 7 febbraio 1978⁽²⁾;

considerando che non è stato possibile realizzare in questa occasione una ripartizione dei contingenti secondo le necessità dei mercati rispettivi; che di conseguenza sussistono disparità tra le condizioni di importazione nei vari Stati membri e che l'uniformazione delle stesse può essere soltanto progressiva;

considerando che per il settore industriale interessato esistono serie difficoltà le quali si manifestano nella fattispecie in un notevole calo della produzione e dell'occupazione;

considerando che eventuali importazioni indirette, in aggiunta a quelle già effettuate o previste, possono aggravare dette difficoltà economiche;

considerando che non è possibile applicare a breve termine i metodi con cui gli altri Stati membri apporrebbero la necessaria cooperazione;

considerando che per conseguenza si deve autorizzare l'applicazione delle misure di protezione a norma dell'articolo 115, primo comma, alle condizioni definite dalla decisione della Commissione del 12 maggio 1971⁽³⁾, in particolare dall'articolo 1;

considerando che non si deve estendere tale autorizzazione alla domanda di licenza che ha motivato la domanda, data la sua modesta entità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi sono autorizzati ad escludere dal trattamento comunitario i prodotti sotto indicati originari di Taiwan e messi in libera pratica negli altri Stati membri, per i quali le domande di titolo di importazione sono state depositate in data successiva al 5 febbraio 1979:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 60.05 A II e ex 61.02 B (codice Nimexe: 60.05-41, 42, 43, 44; 61.02-48, 52, 53, 54), categoria 26	Abiti interi tessuti ed a maglia, per donna, per ragazza e per bambini, diversi dai bambini piccoli (bébés), di lana, di cotone, o di fibre tessili sintetiche o artificiali

Articolo 2

La presente decisione si applica sino a quando saranno aperte nel Benelux nuove possibilità di impor-

⁽¹⁾ GU n. L 357 del 31. 12. 1977, pag. 51.⁽²⁾ GU n. L 39 del 9. 2. 1978, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 121 del 3. 6. 1971, pag. 26.

tazione nei confronti di Taiwan per i prodotti predetti e comunque non oltre il 31 dicembre 1979.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 1979.

Articolo 3

Il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 1979

che ammette al beneficio della franchigia dai dazi della tariffa doganale comune l'apparecchio scientifico designato « Hewlett-Packard — Synthesized Signal Generator », modello 8660 A/C

(79/255/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 3195/75 della Commissione, del 2 dicembre 1975, che determina le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 4 e 5,

considerando che con lettera del 17 agosto 1978, il governo britannico ha chiesto alla Commissione di mettere in atto la procedura prevista dagli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 3195/75 allo scopo di determinare se l'apparecchio designato « Hewlett-Packard — Synthesized Signal Generator », modello 8660 A/C, destinato a essere utilizzato per lavori di ricerca effettuati nel campo dell'astronomia e, in particolare, per ricercare e seguire i satelliti, debba essere considerato o no come un apparecchio scientifico e, in caso di risposta affermativa, se apparecchi di valore scientifico equivalente sono attualmente fabbricati nella Comunità;

considerando che, in conformità delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3195/75, un gruppo d'esperti, composto dai rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 6 febbraio 1979 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare questo caso particolare;

considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione è un generatore sintetizzatore di frequenza; che le sue caratteristiche obiettive quali la precisione, la stabilità e la gamma di frequenze, nonché l'uso al quale è destinato ne fanno un apparec-

chio specialmente adatto alla ricerca scientifica pura; che di conseguenza esso deve essere considerato come un apparecchio scientifico;

considerando che dalle informazioni raccolte presso gli Stati membri risulta che apparecchi di valore scientifico equivalente all'apparecchio anzidetto e suscettibili di essere adibiti agli stessi usi non sono fabbricati nella Comunità; che di conseguenza è giustificato ammettere in franchigia l'apparecchio di cui sopra,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'apparecchio designato « Hewlett-Packard — Synthesized Signal Generator », modello 8660 A/C, deve essere considerato come un apparecchio scientifico.
2. Sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, per l'ammissione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune dell'apparecchio scientifico di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 1979.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

(1) GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 316 del 6. 12. 1975, pag. 17.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 1979

che autorizza la Repubblica francese ad escludere dal trattamento comunitario gli strumenti e gli apparecchi elettrici o elettronici di misura, di verifica, di controllo, di regolazione o di analisi, della voce 90.28 della tariffa doganale comune, originari del Giappone e messi in libera pratica negli altri Stati membri

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(79/256/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

vista la domanda a titolo dell'articolo 115, primo comma, del trattato che il governo francese ha presentato alla Commissione delle Comunità europee in data 8 febbraio 1979 al fine di essere autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario gli strumenti e gli apparecchi elettrici o elettronici di misura, di verifica, di controllo, di regolazione o di analisi della voce 90.28 della tariffa doganale comune, originari del Giappone e messi in libera pratica negli altri Stati membri,

considerando che in Francia l'importazione dei prodotti in causa, originari del Giappone è soggetta ad un contingente in corso di ripartizione;

considerando che le disparità delle misure di politica commerciale applicate per questi prodotti dagli Stati membri provocano deviazioni di traffico che ostacolano l'attuazione delle predette misure di politica commerciale, mantenute per via della precaria situazione economica del settore interessato;

considerando che eventuali importazioni indirette, in aggiunta a quelle già effettuate o previste, possono aggravare dette difficoltà economiche;

considerando che non è possibile applicare a breve termine i metodi con cui gli altri Stati membri apporterebbero la necessaria cooperazione;

considerando che per conseguenza si deve autorizzare l'applicazione delle misure di protezione a norma dell'articolo 115, primo comma, alle condizioni definite dalla decisione della Commissione del 12 maggio 1971 ⁽¹⁾, in particolare dall'articolo 1;

considerando che non si deve estendere tale autorizzazione alla domanda di licenza che ha motivato la domanda, data la sua modesta entità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica francese è autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario i prodotti sotto indicati originari del Giappone e messi in libera pratica negli altri Stati membri, per i quali le domande di titolo di importazione sono state depositate in data successiva al 5 febbraio 1979:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
90.28	Strumenti e apparecchi elettrici o elettronici di misura, di verifica, di controllo, di regolazione o di analisi

Articolo 2

La presente decisione si applica sino al 30 giugno 1979.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 1979.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 121 del 3. 6. 1971, pag. 26.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 1979

che autorizza la Repubblica francese ad escludere dal trattamento comunitario il vasellame e gli oggetti di uso domestico o da toletta, di porcellana, di terracotta o di altre materie ceramiche, della voce 69.11 e delle sottovoci 69.12 C e D della tariffa doganale comune, originari della Repubblica popolare cinese e messi in libera pratica negli altri Stati membri

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(79/257/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

vista la domanda a titolo dell'articolo 115, primo comma, del trattato che il governo francese ha presentato alla Commissione delle Comunità europee in data 14 febbraio 1979 al fine di essere autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario il vasellame e gli oggetti di uso domestico o da toletta, di porcellana, di terracotta o di altre materie ceramiche, della voce 69.11 e delle sottovoci 69.12 C e D della tariffa doganale comune, originari della Repubblica popolare cinese e messi in libera pratica negli altri Stati membri,

considerando che in Francia l'importazione dei prodotti in causa, originari della Repubblica popolare cinese è soggetta ad un contingente annuo che non è ancora stato aperto;

considerando che le disparità delle misure di politica commerciale applicate per questi prodotti dagli Stati membri provocano deviazioni di traffico che ostacolano l'attuazione delle predette misure di politica commerciale, mantenute per via della precaria situazione economica del settore interessato;

considerando che dalla domanda emerge che per il settore industriale interessato esistono serie difficoltà le quali si manifestano nella fattispecie in un notevole calo della produzione e dell'occupazione;

considerando che eventuali importazioni inidrette, in aggiunta a quelle già effettuate o previste, possono aggravare dette difficoltà economiche;

considerando che non è possibile applicare a breve termine i metodi con cui gli altri Stati membri apporterebbero la necessaria cooperazione;

considerando che per conseguenza si deve autorizzare l'applicazione delle misure di protezione a norma

dell'articolo 115, primo comma, alle condizioni definite dalla decisione della Commissione del 12 maggio 1971 ⁽¹⁾, in particolare dall'articolo 1,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica francese è autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario i prodotti sotto indicati originari della Repubblica popolare cinese e messi in libera pratica negli altri Stati membri, per i quali le domande di titolo di importazione sono state depositate in data successiva al 5 febbraio 1979:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
69.11 e 69.12 C e D	Vasellame e oggetti di uso domestico o da toletta, di porcellana, di terracotta o di altre materie ceramiche

Articolo 2

La presente decisione si applica sino al 30 giugno 1979.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 1979.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 121 del 3. 6. 1971, pag. 26.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 1979

che autorizza la Repubblica francese ad escludere dal trattamento comunitario i vestiti completi, tessuti, per uomo e per ragazzo (compresi i completi composti di due o tre pezzi ordinati, preparati, trasportati e normalmente venduti insieme), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali, della voce ex 61.01 della tariffa doganale comune (codice Nimexe : 61.01-51, 54, 57), categoria 16, originari della Romania e messi in libera pratica negli altri Stati membri

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(79/258/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

vista la domanda a titolo dell'articolo 115, primo comma, del trattato che il governo francese ha presentato alla Commissione delle Comunità europee in data 14 febbraio 1979 al fine di essere autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario i vestiti completi, tessuti, per uomo e per ragazzo (compresi i completi composti di due o tre pezzi ordinati, preparati, trasportati e normalmente venduti insieme), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali, della voce ex 61.01 della tariffa doganale comune (codice Nimexe 61.01-51 ; 54 ; 57), categoria 16, originari della Romania e messi in libera pratica negli altri Stati membri,

considerando che l'importazione nella Comunità dei prodotti in causa originari della Romania ha formato oggetto di un accordo negoziato tra la Comunità e questo paese ;

considerando che nel contesto di detto accordo la Romania si è impegnata ad attuare tutte le misure necessarie per limitare le esportazioni dei prodotti in causa destinate alla Comunità fino a concorrenza di determinati massimali ripartiti tra gli Stati membri ;

considerando che non è stato possibile realizzare in questa occasione una ripartizione dei massimali secondo le necessità dei mercati rispettivi ; che di conseguenza sussistono disparità tra le condizioni di importazione nei vari Stati membri e che l'uniformazione delle stesse può essere soltanto progressiva ;

considerando che dalla domanda emerge che per il settore industriale interessato esistono serie difficoltà le quali si manifestano nella fattispecie in un notevole calo della produzione e dell'occupazione ;

considerando che eventuali importazioni indirette, in aggiunta a quelle già effettuate o previste, possono aggravare dette difficoltà economiche ;

considerando che non è possibile applicare a breve termine i metodi con cui gli altri Stati membri apporrebbero la necessaria cooperazione ;

considerando che per conseguenza si deve autorizzare l'applicazione delle misure di protezione a norma dell'articolo 115, primo comma, alle condizioni definite dalla decisione della Commissione del 12 maggio 1971 ⁽¹⁾, in particolare dall'articolo 1 ;

considerando che non si deve estendere tale autorizzazione alla domanda di licenza che ha motivato la domanda, data la sua modesta entità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica francese è autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario i prodotti sotto indicati originari della Romania e messi in libera pratica negli altri Stati membri, per i quali le domande di titolo di importazione sono state depositate in data successiva al 12 febbraio 1979 :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 61.01 (codice Nimexe : 61.01-51 ; 54 ; 57), categoria 16	Vestiti completi, tessuti, per uomo e per ragazzo (compresi i completi composti di due o tre pezzi ordinati, preparati, trasportati e normalmente venduti insieme), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali

⁽¹⁾ GU n. L 121 del 3. 6. 1971, pag. 26.

Articolo 2

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 1979.

La presente decisione si applica sino al 30 settembre 1979.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 1979

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione per la settantanesima gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1634/77

(79/259/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1396/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4,

considerando che in conformità del regolamento (CEE) n. 1634/77 della Commissione, del 19 luglio 1977, relativo ad una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1643/78⁽⁴⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero ;

considerando che in base alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le regole generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76⁽⁶⁾, un importo massimo per la restituzione è fissato per la gara parziale in causa, entro i tre giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine di presentazione delle offerte ;

considerando che per il calcolo dell'importo massimo si tiene conto della situazione della Comunità in materia di approvvigionamento e di prezzo, dei prezzi e delle possibilità di smercio sul mercato mondiale e anche delle spese afferenti all'esportazione di zucchero ;

considerando che dopo esame delle offerte è opportuno adottare, per la settantanesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1 ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Per la settantanesima gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1634/77, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato a 24,783 unità di conto per 100 chilogrammi.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 35.

⁽⁴⁾ GU n. L 191 del 14. 7. 1978, pag. 21.

⁽⁵⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 1979

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione per la cinquantacinquesima gara parziale di zucchero greggio di barbabietole effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1790/77

(79/260/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1396/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4,

considerando che in conformità del regolamento (CEE) n. 1790/77 della Commissione, del 2 agosto 1977, relativo ad una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione di zucchero greggio di barbabietole⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2093/78⁽⁴⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che in base alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le regole generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76⁽⁶⁾, un importo massimo per la restituzione è fissato per la gara parziale in causa, entro i tre giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine di presentazione delle offerte;

considerando che per il calcolo dell'importo massimo si tiene conto della situazione della Comunità in materia di approvvigionamento e di prezzo, dei prezzi e delle possibilità di smercio sul mercato mondiale e anche delle spese afferenti all'esportazione di zucchero;

considerando che dopo esame delle offerte è opportuno adottare, per la cinquantacinquesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la cinquantacinquesima gara parziale di zucchero greggio di barbabietole effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1790/77, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato a 21,590 unità di conto per 100 chilogrammi.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

(2) GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 1.

(3) GU n. L 197 del 4. 8. 1977, pag. 11.

(4) GU n. L 243 del 5. 9. 1978, pag. 5.

(5) GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.

(6) GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 1979

che autorizza la Repubblica francese ad escludere dal trattamento comunitario i giocattoli in legno ed altri (eccetto i motori e i meccanismi di animazione per giocattoli e modelli ridotti ed i loro pezzi staccati), delle sottovoci 97.03 A e ex B della tariffa doganale comune, originari del Giappone e messi in libera pratica negli altri Stati membri

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(79/261/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

vista la domanda a titolo dell'articolo 115, primo comma, del trattato che il governo francese ha presentato alla Commissione delle Comunità europee in data 16 febbraio 1979 al fine di essere autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario i giocattoli in legno ed altri (eccetto i motori e i meccanismi di animazione per giocattoli e modelli ridotti ed i loro pezzi staccati), delle sottovoci 97.03 A e ex B della tariffa doganale comune, originari del Giappone e messi in libera pratica negli altri Stati membri,

considerando che in Francia l'importazione dei prodotti in causa, originari del Giappone, è soggetta ad un contingente annuo in corso di ripartizione;

considerando che le disparità delle misure di politica commerciale applicate per questi prodotti dagli Stati membri provocano deviazioni di traffico che ostacolano l'attuazione delle predette misure di politica commerciale, mantenute per via della precaria situazione economica del settore interessato;

considerando che dalla domanda emerge che per il settore industriale interessato esistono serie difficoltà le quali si manifestano nella fattispecie in un notevole calo della produzione e dell'occupazione;

considerando che eventuali importazioni indirette, in aggiunta a quelle già effettuate, possono aggravare dette difficoltà economiche;

considerando che non è possibile applicare a breve termine i metodi con cui gli altri Stati membri apporterebbero la necessaria cooperazione;

considerando che per conseguenza si deve autorizzare l'applicazione delle misure di protezione a norma dell'articolo 115, primo comma, alle condizioni definite dalla decisione della Commissione del 12 maggio 1971 ⁽¹⁾, in particolare dall'articolo 1,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica francese è autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario i prodotti sotto indicati originari del Giappone e messi in libera pratica negli altri Stati membri, per i quali le domande di titolo di importazione sono state depositate in data successiva al 6 febbraio 1979:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
97.03 A e ex B	Giocattoli in legno ed altri (eccetto i motori e i meccanismi di animazione per giocattoli e modelli ridotti ed i loro pezzi staccati)

Articolo 2

La presente decisione si applica sino a quando saranno aperte in Francia nuove possibilità di importazione nei confronti del Giappone per i prodotti predetti e comunque non oltre il 30 settembre 1979.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 1979.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 121 del 3. 6. 1971, pag. 26.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 1979

che autorizza la Repubblica francese ad escludere dal trattamento comunitario i cappotti, soprabiti, mantelli, e simili, e giacche, tessuti, per donna, per ragazza e per bambini, diversi dagli indumenti della categoria 15 A, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali, della sottovoce ex 61.02 B della tariffa doganale comune (codice Nimexe : 61.02-31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40), categoria 15 B, originari della Jugoslavia e messi in libera pratica negli altri Stati membri

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(79/262/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma, vista la domanda a titolo dell'articolo 115, primo comma, del trattato che il governo francese ha presentato alla Commissione delle Comunità europee in data 19 febbraio 1979 al fine di essere autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario i cappotti, soprabiti, mantelli, e simili, e giacche, tessuti per donna, per ragazza e per bambini, diversi dagli indumenti della categoria 15 A, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali, della sottovoce ex 61.02 B della tariffa doganale comune (codice Nimexe : 61-02-31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40), categoria 15 B, originari della Jugoslavia e messi in libera pratica negli altri Stati membri,

considerando che l'importazione nella Comunità dei prodotti in causa originari della Jugoslavia ha formato oggetto di un accordo negoziato tra la Comunità e questo paese ;

considerando che nel contesto di detto accordo la Jugoslavia si è impegnata ad attuare tutte le misure necessarie per limitare le esportazioni dei prodotti in causa destinate alla Comunità fino a concorrenza di determinati massimali ripartiti tra gli Stati membri ;

considerando che non è stato possibile realizzare in questa occasione una ripartizione dei massimali secondo le necessità dei mercati rispettivi ; che di conseguenza sussistono disparità tra le condizioni di importazione nei vari Stati membri e che l'uniformazione delle stesse può essere soltanto progressiva ;

considerando che dalla domanda emerge che per il settore industriale interessato esistono serie difficoltà le quali si manifestano nella fattispecie in un notevole calo della produzione e dell'occupazione ;

considerando che eventuali importazioni indirette, in aggiunta a quelle già effettuate, possono aggravare dette difficoltà economiche ;

considerando che non è possibile applicare a breve termine i metodi con cui gli altri Stati membri apporterebbero la necessaria cooperazione ;

considerando che per conseguenza si deve autorizzare l'applicazione delle misure di protezione a norma dell'articolo 115, primo comma, alle condizioni definite dalla decisione della Commissione del 12 maggio 1971 ⁽¹⁾, in particolare dall'articolo 1,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica francese è autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario i prodotti sotto indicati originari della Jugoslavia e messi in libera pratica negli altri Stati membri, per i quali le domande di titolo di importazione sono state depositate in data successiva all'8 febbraio 1979 :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 61.02 B (codice Nimexe : 61.02-31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40), categoria 15 B	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili e giacche, tessuti, per donna, per ragazza e per bambini, diversi dagli indumenti della categoria 15 A, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali

Articolo 2

La presente decisione si applica sino al 30 settembre 1979.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 1979.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 121 del 3. 6. 1971, pag. 26.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 1979

che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 2963/78

(79/263/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1254/78⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che con il regolamento (CEE) n. 2963/78 della Commissione⁽⁴⁾, è stata indetta una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero ;considerando che, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 279/75 della Commissione⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2944/78⁽⁶⁾, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75, decidere la fissazione di una restituzione massima all'esportazione ; che per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2746/75 ; che è dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della restituzione massima all'esportazione ;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto

induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1 ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata, in base alle offerte presentate per il 22 febbraio 1979, a 76,24 unità di conto per tonnellata nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di frumento di cui al regolamento (CEE) n. 2963/78.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 1.

(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

(4) GU n. L 352 del 16. 12. 1978, pag. 24.

(5) GU n. L 31 del 5. 2. 1975, pag. 8.

(6) GU n. L 351 del 15. 12. 1978, pag. 16.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 22 febbraio 1979****che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 2964/78**

(79/264/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1254/78⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che con il regolamento (CEE) n. 2964/78 della Commissione⁽⁴⁾, è stata indetta una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo ;considerando che, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 279/75 della Commissione⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2944/78⁽⁶⁾, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75, decidere la fissazione di una restituzione massima all'esportazione ; che per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2746/75 ; che è dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della restituzione massima all'esportazione ;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1 ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La restituzione massima all'esportazione d'orzo è fissata, in base alle offerte presentate per il 22 febbraio 1979, a 83 unità di conto per tonnellata nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CEE) n. 2964/78.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.⁽⁴⁾ GU n. L 352 del 16. 12. 1978, pag. 26.⁽⁵⁾ GU n. L 31 del 5. 2. 1975, pag. 8.⁽⁶⁾ GU n. L 351 del 15. 12. 1978, pag. 16.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 1979

che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 37/79

(79/265/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1254/78⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che con il regolamento (CEE) n. 37/79 della Commissione⁽⁴⁾, è stata indetta una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero ;considerando che, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 279/75 della Commissione⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2944/78⁽⁶⁾, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75, decidere la fissazione di una restituzione massima all'esportazione ; che per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2746/75 ; che è dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della restituzione massima all'esportazione ;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto

induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1 ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata, in base alle offerte presentate per il 22 febbraio 1979, a 75,75 unità di conto per tonnellata nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di frumento di cui al regolamento (CEE) n. 37/79.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.⁽⁴⁾ GU n. L 6 del 10. 1. 1979, pag. 21.⁽⁵⁾ GU n. L 31 del 5. 2. 1975, pag. 8.⁽⁶⁾ GU n. L 351 del 15. 12. 1978, pag. 16.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 1979

che autorizza la Repubblica francese ad escludere dal trattamento comunitario i guanti a maglia non elastica né gommata, della voce ex 60.02 della tariffa doganale comune (codice Nimexe : 60.02-40, 50, 60, 70, 80), categorie 10 e 11, originari di Taiwan e messi in libera pratica negli altri Stati membri

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(79/266/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

vista la domanda a titolo dell'articolo 115, primo comma, del trattato che il governo francese ha presentato alla Commissione delle Comunità europee in data 20 febbraio 1979 al fine di essere autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario i guanti a maglia non elastica né gommata, della voce ex 60.02 della tariffa doganale comune (codice Nimexe : 60.02-40, 50, 60, 70, 80), categorie 10 e 11, originari di Taiwan e messi in libera pratica negli altri Stati membri,

considerando che l'importazione nella Comunità dei prodotti in causa, originari di Taiwan, è soggetta ad un contingente quantitativo comunitario ripartito tra gli Stati membri con regolamento (CEE) n. 3020/77 della Commissione, del 30 dicembre 1977⁽¹⁾, confermato con regolamento (CEE) n. 255/78 del Consiglio del 7 febbraio 1978⁽²⁾;

considerando che non è stato possibile realizzare in questa occasione una ripartizione dei contingenti secondo le necessità dei mercati rispettivi; che di conseguenza sussistono disparità tra le condizioni di importazione nei vari Stati membri e che l'uniformazione delle stesse può essere soltanto progressiva;

considerando che dalla domanda emerge che per il settore industriale interessato esistono serie difficoltà le quali si manifestano nella fattispecie in un notevole calo della produzione e dell'occupazione;

considerando che le importazioni che hanno motivato la domanda rischiano di aggravare le predette difficoltà per via del loro notevole volume;

considerando che non è possibile applicare a breve termine metodi con cui gli altri Stati membri apporterebbero la necessaria cooperazione;

considerando che per conseguenza si deve autorizzare l'applicazione delle misure di protezione a norma dell'articolo 115, primo comma, alle condizioni definite dalla decisione della Commissione del 12 maggio 1971⁽³⁾, in particolare dall'articolo 1,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica francese è autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario i prodotti sotto indicati originari di Taiwan e messi in libera pratica negli altri Stati membri, per i quali le domande di titolo di importazione presentate dopo l'8 febbraio 1979 erano all'esame delle autorità francesi alla data di adozione della presente decisione :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 60.02 (codice Nimexe : 60.02-40, 50, 60, 70, 80), categorie 10 e 11	Guanti a maglia non elastica né gommata

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 1979.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 357 del 3. 12. 1977, pag. 51.⁽²⁾ GU n. L 39 del 9. 2. 1978, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 121 del 3. 6. 1971, pag. 26.